

Giuri Assist

Fiscal
Assist
Agosto



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

 **Euroconference**

In esclusiva per

 **TeamSystem®**

Giuri Assist

Reddito di impresa

- 4 | 1. **Sopravvenienza attiva - il venir meno della passività fittizia rileva solo al momento della eliminazione**
- 4 | 2. **Bene strumentale – se non è direttamente utilizzato dall'impresa deve essere insuscettibile di altro uso - Cassazione 19219 del 2/8/17**
- 4 | **Costi inerenti alla garanzia prestata infragruppo – sono deducibili - Cassazione n. 18815 del 28/7/17**

Iva

- 5 | **Aliquota IVA riaddebito spese consorzio - Cassazione n. 18436 del 26/7/17**
- 5 | **Ristrutturazione immobile di terzi: detrazione IVA - Cassazione n. 19191 del 2/8/17**
- 5 | **Cessioni di impianti radiotelevisivi - quando sono cessioni di ramo d'azienda escluse dal campo di applicazione dell'IVA - Cassazione n. 18488 del 26/7/17**
- 6 | **Costruzione residence - Aliquota IVA ordinaria - Cassazione 19197 del 2/8/17**
- 6 | **Compensazioni crediti fiscali e debito IVA - Cassazione n. 19857 del 9/8/17**

Fiscalità persone fisiche

- 7 | **Cessione terreno con fabbricato - Cassazione n. 19129 dell'1/8/17**
- 7 | **Agevolazioni "prima casa" – rileva la classificazione catastale dell'immobile - Cassazione n. 19255 del 2/8/17**

Accertamento questioni sostanziali

- 7 | **Indagini finanziarie nei confronti di lavoratori autonomi - Cassazione n. 19806 del 9/8/17**
- 7 | **Redditometro – se il premio della polizza è alto rispetto al reddito l'accertamento è legittimo - Cassazione n. 17793 del 19/7/17**
- 8 | **Percentuali di ricarico – possono valere anche per anni precedenti e/o successivi - Cassazione n. 20632 del 31/8/17**
- 8 | **Redditometro - presunzione di capacità contributiva legale - Cassazione n. 20474 del 28/8/17**
- 8 | **Redditometro – la prova contraria del contribuente - Cassazione n. 20477 del 28/8/17**
- 9 | **Crediti esposti in dichiarazione – lo spirare dei termini di cui all'art. 43 D.P.R. n. 600/1973 non cristallizza il diritto al rimborso – gli interessi anatocistici - Cassazione n. 20377 del 24/8/17**
- 9 | **Cessione a titolo oneroso di terreno edificabile – l'interposizione fittizia non evita la tassazione della plusvalenza - Cassazione n. 18487 del 26/7/17**

Accertamento questioni procedurali

- 10 | **Rettifica della rendita catastale per errore di fatto commesso dal contribuente – non ha efficacia retroattiva - Cassazione n. 20463 del 28/8/17**
- 10 | **Ritenute su incentivo all'esodo su redditi di lavoro dipendente – dies a quo per l'istanza di rimborso - Cassazione n. 18817 del 28/7/17**
- 11 | **Cancellazione dal registro delle imprese - Cassazione n. 18803 del 28/7/17**

Contenzioso tributario

- 11 | **Imposta di successione e donazione – non devono essere allegati all'accertamento documenti menzionati a fini comparativi - Cassazione n. 13342 del 26/5/17**

Fiscale - varie

- 12 | **Reddito agrario - Per la prevalenza non rileva il valore economico dei prodotti agricoli ma la quantità - Cassazione n. 18071 del 21/7/17**
- 12 | **Determinazione base imponibile IMU - Cassazione n. 20319 del 23/8/17**
- 13 | **Efficacia della dichiarazione del contribuente ai fini TARSU - Cassazione n. 19201 del 2/8/17**
- 13 | **Alienazione dell'immobile prima dell'edificazione: imposta di registro - Cassazione n. 19816 del 9/8/17**
- 13 | **Credito d'imposta per nuovi investimenti - requisiti della strumentalità - Cassazione n. 19236 del 2/8/17**

REDDITO D'IMPRESA

1. **Sopravvenienza attiva - il venir meno della passività fittizia rileva solo al momento della eliminazione.**
2. **Bene strumentale – se non è direttamente utilizzato dall'impresa deve essere insuscettibile di altro uso.**

Cassazione 19219 del 2/8/17

1. L'art. 55 (ora 88) Tuir qualifica sopravvenienza attiva da iscrivere in bilancio anche *"la sopravvenuta insussistenza ... di passività iscritte in precedenti esercizi"*. Ebbene, l'insussistenza delle passività è stata intesa come "sopravvenuta" in tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, la posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata con il conseguente assoggettamento a imposizione, nell'esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza. Non rientra in tale concetto (di sopravvenuta insussistenza di passività) l'iscrizione in contabilità di una passività fittizia, cioè inesistente. Questa non può equipararsi alle passività iscritte in contabilità nei precedenti esercizi, non fittizie ma esistenti al momento della loro iscrizione, e poi venute meno per fatti sopravvenuti. Ciò in quanto la sopravvenienza attiva si realizza venendo meno successivamente una passività effettivamente esistente, mentre nel caso di specie si tratta di una passività fittizia, che rileva, ai sensi dell'art. 55 TUIR (sopravvenienza attiva, oggi art. 88), al momento della sua eliminazione per decisione discrezionale della contribuente.
2. Il riconoscimento del carattere strumentale di un immobile, ai sensi dell'art. 40, co.2, secondo periodo, del Tuir (oggi art. 43), presuppone la prova della funzione strumentale del bene non in senso oggettivo, ma in rapporto all'attività dell'azienda, non contemplando tale disposizione una categoria di beni la cui strumentalità è "in re ipsa", e potendosi prescindere (ai fini dell'accertamento della strumentalità) dall'utilizzo diretto del bene da parte dell'azienda soltanto nel caso in cui risulti provata l'insuscettibilità (senza radicali trasformazioni) di una destinazione del bene diversa da quella accertata in relazione all'attività aziendale. Nel caso di spese si trattava di canoni di leasing e spese condominiali riferiti ad immobili strumentali per natura. Ciò nonostante la Corte ha ritenuto che le suddette spese non fossero deducibili perché detti immobili, locati a terzi o concessi in uso a società del gruppo, per le loro caratteristiche strutturali non erano utilizzabili per l'attività aziendale tipica della società se non previa radicali trasformazioni.

Costi inerenti alla garanzia prestata infragruppo – sono deducibili**Cassazione n. 18815 del 28/7/17**

La prestazione della garanzia - consistita nella lettera di patronage - da parte della società capogruppo a favore di altra società del gruppo rappresenta un costo effettivo e come tale deducibile. È stata esclusa, al riguardo, l'esistenza di una presunzione di gratuità di tale prestazione effettuata all'interno del gruppo in quanto rispondente a un interesse del garante a gestire l'attività d'impresa delle società collegate nella maniera più proficua.

La Cassazione ha, infatti, rilevato che la società garante è un soggetto giuridico distinto dalla società garantita, sebbene titolare della maggioranza delle azioni di quest'ultima, le cui prestazioni commerciali a favore delle società controllate sono valutate secondo gli ordinari criteri di mercato, salvo specifiche eccezioni espressamente disciplinate. Né sussiste, nell'ordinamento giuridico, una sorta di presunzione di gratuità che assista le concessioni di garanzia prestate dalla società capogruppo a favore di società controllata, data l'autonomia patrimoniale di tali imprese.

Compatibilità comunitaria - Condizioni affinché uno Stato UE può negare, per reprimere l'elusione, un'esenzione da ritenuta alla fonte per distribuzioni di dividendi di una società figlia stabilita nel territorio nazionale alla società madre stabilita all'estero

Corte di giustizia UE, causa C-36/16

Va contro i principi della UE una normativa di uno Stato membro per effetto della quale a un'impresa avente sede all'estero, direttamente o indirettamente controllata da persone residenti in uno Stato terzo, viene imposto, ai fini della concessione dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte ai sensi dell'articolo 5 della direttiva madre-figlia, la prova della sussistenza di motivi non fiscali alla base della scelta della struttura della catena di partecipazioni, senza che l'amministrazione sia tenuta a fornire sufficienti indizi di una costruzione artificiosa, priva di effettività economica, finalizzata al conseguimento di un vantaggio fiscale.

IVA

Aliquota IVA riaddebito spese consorzio

Cassazione n. 18436 del 26/7/17

Trova applicazione la medesima aliquota IVA riportata sulle fatture emesse dai consorziati all'ente appaltante il servizio per le spese "ribaltate" dal consorzio ai consorziati. Infatti, *"il regime fiscale della fattura originaria non può che essere il medesimo della fattura emessa nei confronti dei consorziati"*.

Ristrutturazione immobile di terzi: detrazione IVA

Cassazione n. 19191 del 2/8/17

È detraibile l'IVA relativa alle spese di ristrutturazione di un immobile strumentale all'attività d'impresa a prescindere dalla proprietà del bene; occorre, tuttavia, la prova che *"le spese sono state sostenute nell'esercizio dell'impresa, al fine della realizzazione del miglior esercizio dell'attività imprenditoriale e dell'aumento della redditività della stessa, e che risultino dalla documentazione contabile"*. Questo principio si pone in linea con le pronunce della Corte di giustizia che ha ripetutamente ribadito che, ai fini di stabilire se sia detraibile o meno un'attività di acquisto o di ristrutturazione di un bene da adibire all'esercizio dell'impresa, deve aversi riguardo all'intenzione del soggetto passivo di imposta, confermata da elementi obiettivi, di utilizzare un bene o un servizio per fini aziendali; il che consente di determinare se, nel momento in cui procede all'operazione a monte, detto soggetto passivo agisca come tale, e debba dunque poter beneficiare del diritto a detrazione dell'IVA dovuta o assolta per i detti beni e servizi (sentenze C-97/90 dell'11/7/1991, e C-400/98 dell'8/6/00; C-334/10 del 19/7/12).

Cessioni di impianti radiotelevisivi - quando sono cessioni di ramo d'azienda escluse dal campo di applicazione dell'IVA

Cassazione n. 18488 del 26/7/17

Il co. 7-bis dell'art. 27 del D.lgs. 177/2005 (come introdotto dall'articolo 40, co. 9-bis, del D.L. 6/12/11, n. 201) prevede che la cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo d'azienda. Gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e di rami d'azienda ai sensi dell'articolo citato, posti in essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle disposizioni, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari.

La disposizione ha stabilito, per le future cessioni d'impianto, un rigido criterio di qualificazione, ma - al contempo - ha inteso assicurare l'intangibilità fiscale delle cessioni pregresse (come la presente), onde garantire certezza di programmazione e operatività agli operatori di un settore economico reputato di particolare rilevanza e delicatezza. La risoluzione n. 33 del 10/4/12, ha chiarito - proprio al fine di stabilire il più appropriato regime di tassazione, nell'alternatività tra Iva ed imposta di registro - che con l'intervento normativo, il legislatore ha inteso superare le incertezze interpretative emerse in relazione alla qualificazione delle cessioni di impianti radiotelevisivi, trattate, in alcuni casi, come cessioni di beni e, in altri, come trasferimenti di ramo d'azienda; trattandosi di qualificare l'atto secondo l'effettivo oggetto del trasferimento, così come disposto dalla norma sopravvenuta, si deve ritenere che la cessione delle attrezzature unitamente ad altre risorse (quali frequenze, marchi, brevetti) configuri una cessione di azienda o di ramo d'azienda, come tale esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, mentre il trasferimento delle sole attrezzature configuri una cessione di beni, rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

Costruzione residence - Aliquota IVA ordinaria

Cassazione 19197 del 2/8/17

L'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% prevista dal n. 127-quaterdecies, Parte III della Tabella allegata al DPR 633/72, è sempre stata motivo di dibattito quando l'oggetto della costruzione non siano case di abitazione in senso stretto ma fabbricati ad esse riconducibili. Alla costruzione di residenze turistico-alberghiere, costituito da unità abitative e da unità strumentali, si applica l'aliquota IVA nella misura ordinaria, trovando applicazione le aliquote ridotte, per i servizi di appalto, se l'edificio è in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 408 del 1949 (c.d. legge Tupini), mentre per la cessione o la locazione delle singole porzioni immobiliari la classificazione catastale costituisce, a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'immobile, il criterio oggettivo cui attenersi per la distinzione tra fabbricati strumentali e fabbricati ad uso abitativo, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata.

Compensazioni crediti fiscali e debito IVA

Cassazione n. 19857 del 9/8/17

La L. n. 388 del 2000, art. 34 nel testo applicabile *ratione temporis*, sancendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997, art. 17 per i soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in Lire 1 miliardo (Euro 516.546,90) per ciascun anno solare, ha inteso introdurre, per ogni periodo d'imposta, al fine di non squilibrare eccessivamente le previsioni di gettito fiscale annuale, un limite invalicabile alla possibilità del contribuente di porre in compensazione crediti fiscali e debito IVA, che non può essere superato anche in sede di liquidazioni periodiche IVA (Cass. n. 8101 del 2017); il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili non può che riferirsi a tutte le ipotesi di legge, così come testualmente chiarisce la L. n. 388 del 2000, art. 34, co. 1. (Cass. n. 2215 del 2014; Cass. n. 22833 del 2013; Cass. n. 7994 del 2016).

FISCALITÀ PERSONE FISICHE

Cessione terreno con fabbricato - la plusvalenza non è tassabile**Cassazione n. 19129 dell'1/8/17**

In materia di imposta sui redditi, secondo l'art. 67 e l'art. 17), co. 1, lett. g) bis del Tuir, sono soggette a tassazione separata, quali "redditi diversi", le "plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione", e non anche di terreni sui quali insiste un fabbricato e quindi, già edificati; ciò vale anche qualora l'alienante abbia presentato domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell'immobile e, successivamente alla compravendita, l'acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell'istanza, in quanto la "ratio" ispiratrice dell'art. 67 tende ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che trovi origine non da un'attività produttiva del proprietario o possessore ma dall'avvenuta destinazione edificatoria del terreno in sede di pianificazione urbanistica. Nella fattispecie era stato appurato che l'effettiva volontà delle parti fosse volta a trasferire il terreno ed il fabbricato fatiscente ivi insistente, sicché è stata esclusa l'applicazione della plusvalenza.

Agevolazioni "prima casa" – rileva la classificazione catastale dell'immobile**Cassazione n. 19255 del 2/8/17**

Le agevolazioni "prima casa" non spettano qualora il contribuente risulti proprietario di un immobile di categoria catastale A/2 nel Comune ove è situata l'abitazione da acquistare, ancorché utilizzato quale studio professionale, posto ai fini della verifica dei requisiti necessari per l'attribuzione del beneficio non assume rilievo la situazione soggettiva del contribuente o il concreto utilizzo del bene, bensì il solo parametro oggettivo della classificazione catastale dell'immobile.

ACCERTAMENTO QUESTIONI SOSTANZIALI

Indagini finanziarie nei confronti di lavoratori autonomi**Cassazione n. 19806 del 9/8/17**

In tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall'articolo 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato dal provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti" (Cassazione n. 5152 e n. 5153 del 2017 e n. 16697/2016). Le presunzioni legali di cui all'articolo 32, co. 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973 sono venute meno unicamente in relazione ai prelevamenti, restando tutto invariato quanto ai versamenti effettuati su conto corrente per i quali il lavoratore autonomo è sempre onerato di provare in modo analitico l'estraneità dei singoli movimenti al proprio reddito imponibile.

Redditometro – se il premio della polizza è alto rispetto al reddito l'accertamento è legittimo**Cassazione n. 17793 del 19/7/17**

L'accertamento da redditometro è legittimo in presenza di polizze vita, correttamente inquadrate quali "spese di investimento", quando i premi pagati per polizze assicurative sono alti rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, nel caso in cui non siano state provate le modalità di reperimento delle somme necessarie al pagamento dei relativi premi periodici. Secondo i Giudici i versamenti costituiscono esborsi effettuati annualmente per ottenere un capitale futuro in relazione ai quali la capacità contributiva è diluita nel tempo, ed è quindi corretta l'imputazione dei suddetti premi ai singoli anni in cui sono stati versati.

Percentuali di ricarico – possono valere anche per anni precedenti e/o successivi**Cassazione n. 20632 del 31/8/17**

È legittimo nell'accertamento analitico-induttivo, l'utilizzo delle percentuali di ricarico accertate con riferimento a un periodo d'imposta per ricostruire il reddito dei periodi precedenti e/o successivi purché tali percentuali, che costituiscono "validi elementi indiziari", siano utilizzate secondo criteri di razionalità e prudenza. Tuttavia, il contribuente può dimostrare i mutamenti del mercato e/o della propria attività che possano giustificare in altri periodi l'applicazione di percentuali diverse.

Redditometro - presunzione di capacità contributiva legale**Cassazione n. 20474 del 28/8/17**

In tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico ex art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, la disponibilità di un alloggio e di un autoveicolo integra, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. citato, nella versione "ratione temporis" vigente, una presunzione di capacità contributiva "legale" ai sensi dell'art. 2728 c.c., imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità l'esistenza di una "capacità contributiva", sicché il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici "elementi indicatori di capacità contributiva" esposti dall'Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni.

Al riguardo, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall'art. 38, co.6, del D.P.R. n. 600/1973, nella versione vigente "ratione temporis", non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Redditometro – la prova contraria del contribuente**Cassazione n. 20477 del 28/8/17**

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall'art. 38, co.6, del D.P.R. n. 600/1973, nella versione vigente "ratione temporis", non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

In applicazione di tale principio è stata ritenuta corretto l'accoglimento del ricorso che annullava l'accertamento sulla base del fatto che il contribuente aveva fornito prove idonee a contrasto della presunzione redditometrica posto che era stato correttamente valutato nel merito la compatibilità delle risorse finanziarie del contribuente accertato con le possidenze considerate con l'applicazione del redditometro. In particolare, il contribuente aveva dimostrato:

- ✓ di aver accumulato nel tempo risorse finanziarie già soggette a tassazione;
- ✓ di avere ricevuto in donazione l'immobile oggetto dell'accertamento e di averlo parzialmente locato, a copertura delle spese inerenti l'immobile medesimo;
- ✓ di aver provato un disinvestimento rilevante nel 2006 (euro 60.000);
- ✓ che una delle 2 autovetture considerate nell'applicazione del redditometro era stata acquistata proprio in quell'anno, mentre l'altra autovettura considerata era di risalente immatricolazione con spese manutentive minime.

Crediti esposti in dichiarazione – lo spirare dei termini di cui all'art. 43 D.P.R. n. 600/1973 non cristallizza il diritto al rimborso – gli interessi anatocistici

Cassazione n. 20377 del 24/8/17

In tema di rimborso d'imposta:

- ✓ l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio " quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum";
- ✓ gli interessi anatocistici sulle somme dovute a titolo di ritardato rimborso di imposta al contribuente non sono dovuti a decorrere dal 4/7/06, data di entrata in vigore dell'art. 37, co. 50, del D.L. n. 223/2006, mentre il principio dettato dall'art. 1283 c.c. continua ad applicarsi per il periodo anteriore, attesa la portata innovativa e non interpretativa dell'art. 37, co. 50, citato.

Cessione a titolo oneroso di terreno edificabile – l'interposizione fittizia non evita la tassazione della plusvalenza

Cassazione n. 18487 del 26/7/17

Nelle ipotesi rientranti nel meccanismo negoziale caratterizzato dalla donazione di un terreno da parte del titolare ai figli o comunque a prossimi congiunti, poco tempo prima della vendita ad un terzo, poi effettuata da questi ultimi, ritenuti soggetti interposti, è possibile dichiarare inopponibili all'amministrazione finanziaria i benefici fiscali derivanti dalla combinazione di operazioni a ciò volte, ove sussistano elementi che lascino fondatamente presumere lo scopo elusivo dell'operazione, e ciò in applicazione di un principio generale antielusivo desumibile dall'art. 53 Cost., ma anche dai principi comunitari.

La disciplina antielusiva dell'interposizione, prevista dall'art. 37, co. 3, D.P.R. n. 600/1973, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d'imposta. Ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell'ambito della quale può ricomprendersi l'interposizione fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali.

Il carattere reale, e non simulato, dell'operazione di vendita e l'effettiva percezione del prezzo da parte dei venditori-donatari, non sono sufficienti ad escludere lo scopo elusivo dell'intera operazione negoziale posta in essere, nella sequenza donazione-vendita.

Nel caso di specie 2 fratelli, già comproprietari del terreno edificabile per successione dal padre, avevano donato le rispettive quote, in data 14/6/00, nei seguenti termini:

- ✓ un fratello aveva donato la sua quota all'altro fratello;
- ✓ quest'ultimo aveva a sua volta donato la propria quota ai propri figli.

Successivamente, appena un mese dopo tali donazioni, i donatari hanno venduto a terzi l'immobile per un corrispettivo sostanzialmente corrispondente al valore dichiarato nell'atto di donazione. In tale contesto, la Cassazione ha affermato che legittimamente l'Ufficio ha ritenuto le donazioni mero espediente utilizzato allo scopo di eludere la tassazione della plusvalenza che, ai sensi degli artt. 67 e 68 Tuir, si sarebbe prodotta in caso di vendita diretta dell'immobile da parte dei donanti e che, pertanto, si fosse in presenza di un fenomeno di interposizione fittizia con conseguente imputazione ai donanti della plusvalenza in questione.

Redditometro -presunzioni di capacità contributiva e prova contraria**Cassazione n. 20369 del 24 agosto 2017**

- In tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, la disponibilità di un alloggio e di un autoveicolo integra, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. citato, nella versione "ratione temporis" vigente, una presunzione di capacità contributiva "legale" ai sensi dell'art. 2728 c.c., imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità l'esistenza di una "capacità contributiva", sicché il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici "elementi indicatori di capacità contributiva" esposti dall'Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni;
- in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall'art. 38, co. 6, del D.P.R. 29/9/73, n. 600, nella versione vigente "ratione temporis", non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE QUESTIONI PROCEDURALI**Rettifica della rendita catastale per errore di fatto commesso dal contribuente – non ha efficacia retroattiva****Cassazione n. 20463 del 28/8/17**

Le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall'anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali. Tale principio non si applica quando si tratti di rendita superiori al dovuto frutto di "correzioni di errori materiali di fatto, anche se sollecitate all'ufficio dal contribuente", quando l'errore di fatto sia compiuto dall'ufficio e risulti evidente e incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio.

Invece, quando l'errore (rendita erroneamente superiore) che ha originato il procedimento DOCFA di rettifica della rendita catastale è commesso dal contribuente, come nel caso all'esame della Corte, il principio non si applica, ovvero non si ha retrodatazione della rettifica della rendita e, conseguentemente, non si ha diritto al rimborso del tributo (ICI) corrisposto sulla base della rendita determinata in modo erroneo.

Ritenute su incentivo all'esodo su redditi di lavoro dipendente – dies a quo per l'istanza di rimborso**Cassazione - n. 18817 del 28/7/17 (conforme a Cass. n. 27070 del 27/12/16)**

Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 e decorrente dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata", opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia - come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale - incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.

Nel caso di specie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto non spettante il rimborso posto che l'istanza di rimborso è stata presentata dal contribuente nel 2010 a fronte di ritenute operate nell'anno 1999 sulle somme percepite quale incentivo all'esodo dal posto di lavoro dipendente verificatosi il 30/6/99 e, quindi, ben oltre il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 D.P.R. n.602/1973. Secondo il contribuente, invece, doveva essere assunta quale riferimento per individuare il termine di decorrenza del termine per la presentazione dell'istanza di rimborso la data della pronuncia della Corte di giustizia della Comunità Europea con cui era stata riconosciuta l'illegittimità della discriminazione operata dall'art. 19 co. 4 bis TUIR tra uomini e donne che aveva dato luogo al diritto al rimborso.

Cancellazione dal registro delle imprese

Cassazione n. 18803 del 28/7/17

- La cancellazione dal registro delle imprese, nel determinare l'estinzione dell'ente, priva la società della capacità processuale, il cui difetto originario è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità (tra varie, Cass. n. 21112 del 19/10/15);
- la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore (fra varie, Cass. n. 5736 del 23/3/16);
- in caso di cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese, effettuata in pendenza di un giudizio attivo introdotto dalla società medesima, si presume che quest'ultima abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, ancorché incerto ed illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società (Cass. n. 15782 del 29/7/16).

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Imposta di successione e donazione – non devono essere allegati all'accertamento documenti menzionati a fini comparativi

Cassazione n. 13342 del 26/5/17

Per la rettifica del valore degli immobili dichiarati ai fini dell'imposta di successione e di donazione, l'onere di allegare documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.lgs. n. 346/1990 riguarda solo gli atti che costituiscono il presupposto del provvedimento impositivo e relativi al contribuente stesso, non anche quelli riguardanti altri contribuenti, menzionati al solo fine della comparazione dei valori.

Tassa automobilistica - la mancata impugnazione della cartella di pagamento seguita dall'avviso d'intimazione impugnato, non comporta l'applicabilità del termine ordinario decennale di prescrizione

Cassazione n. 20425 del 25/8/17

Il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo - di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Nella fattispecie in esame, avente ad oggetto riscossione di tassa automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale, la mancata impugnazione della cartella nei termini non ha dunque comportato l'applicabilità del termine ordinario di prescrizione in ordine alla successiva notifica dell'intimazione di pagamento.

FISCALE – VARIE

Reddito agrario - Per la prevalenza non rileva il valore economico dei prodotti agricoli ma la quantità

Cassazione n. 18071 del 21/7/17

La disciplina delle attività agricole che rientrano nel reddito agrario dell'articolo 32 del Tuir è focalizzata sul fatto che le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli "abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno".

Conseguentemente l'applicabilità della norma richiede la ricorrenza di due presupposti:

1. che i prodotti oggetto di lavorazione abbiano avuto origine proprio dal terreno, rispetto al quale viene determinato il reddito (presupposto qualitativo);
2. che i prodotti così individuati costituiscano almeno la metà di quelli lavorati (presupposto quantitativo).

Secondo la Cassazione il profilo qualitativo è definito esclusivamente con riferimento alla provenienza dei prodotti, senza che assuma alcun rilievo la qualità e, quindi, il valore economico degli stessi, elementi completamente ignorati dal legislatore; quindi, per quanto riguarda il profilo quantitativo, il riferimento alla "metà" dei prodotti non consente una interpretazione diversa da quella riferibile al calcolo quantitativo, secondo l'unità di misura utilizzata per il prodotto in discussione, stante l'assenza di criteri ulteriori e diversi che ricolleghino il concetto di metà, non già alla quantità, ma al valore.

Nel caso di specie una azienda agricola dedita alla produzione dell'uva e alla successiva trasformazione in vino, aveva visto accertarsi un maggior reddito imponibile sulla considerazione che non produceva un reddito agrario ex art. 29 (ora 32) del TUIR, ma un reddito di impresa poiché vi era stato il superamento del 50% delle uve acquistate rispetto a quelle prodotte, tutte utilizzate per la vinificazione.

Nonostante le uve in questione, di provenienza esterna rispetto al terreno, avessero delle caratteristiche qualitative non comparabili cui conseguiva un minor valore economico, è stato affermato che la prevalenza quantitativa del prodotto non può essere stimata mediante raffronto tra il valore economico dei prodotti utilizzati, bensì mediante il raffronto delle loro quantità.

Determinazione base imponibile IMU

Cassazione n. 20319 del 23/8/17

- In tema di ICI - ma le stesse considerazioni valgono pure per l'IMU, in virtù dello specifico rinvio effettuato dal co. 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/11, ai criteri di determinazione della base imponibile ICI - ai fini dell'assoggettabilità ad imposta dei fabbricati di nuova costruzione, il criterio alternativo, previsto dall'art. 2 del D.lgs. n. 504/92, della data di ultimazione dei lavori, ovvero di quella anteriore di utilizzazione, acquista rilievo solo quando il fabbricato non sia iscritto ancora in catasto, realizzando tale iscrizione, di per sé, il presupposto principale, per assoggettare il bene all'imposta (Cass. n. 15177/10; n. 8781/15);
- il contribuente, in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento emesso dal Comune relativo all'imposta comunale sugli immobili, non può proporre doglianze relative alla determinazione della rendita, che avrebbero dovuto essere proposte in diversa causa (pregiudiziale rispetto a quella relativa alla liquidazione dell'ICI) e con diverso legittimato passivo (Agenzia del Territorio) (Cass. n. 16215/10).

Efficacia della dichiarazione del contribuente ai fini TARSU**Cassazione n. 19201 del 2/8/17**

L'art. 62 del D.lgs. n. 507 del 1993, nello stabilire il presupposto d'imposta per la TARSU, pone una presunzione legale di produzione di rifiuti superabile dall'occupante o detentore del bene immobile mediante indicazione, nella denuncia originaria o in quella di variazione ex art. 70 del medesimo d. lgs., di una delle circostanze implicanti l'esenzione. Tale principio, secondo la ricorrente, è applicabile anche ai fini della dichiarazione delle caratteristiche delle utenze in tema di T.I.A.

Il rapporto tributario relativo alla TARSU è comunque connesso (salvi gli accertamenti dell'ente impositore) ad una dichiarazione ultrattiva (perché con *"effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate"*) del contribuente, efficace sino a successiva denuncia di variazione ovvero ad accertamento dell'ente. Il potere di liquidazione segue, dunque, il principio dell'imputazione diretta al contribuente degli effetti della sua dichiarazione.

Alienazione dell'immobile prima dell'edificazione: imposta di registro**Cassazione n. 19816 del 9/8/17**

In tema di perdita del beneficio di cui della L. n. 388 del 2000, art. 33, co. 3 (I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1% e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento), correlato all'alienazione dell'immobile prima dell'edificazione, il potere impositivo dell'Amministrazione finanziaria è soggetto al termine decadenziale di tre anni, di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, decorrenti dalla richiesta di registrazione dell'atto di compravendita (Cass. n. 14739 del 2014), ossia dal giorno in cui il proposito del contribuente sia rimasto ineseguito o sia divenuto ineseguibile (Cass. n. 27484 del 2013, Cass., n. 12988 del 2003, Cass. Sez. 5, n. 13491 del 2008 e Cass. n. 16369 del 2008).

Credito d'imposta per nuovi investimenti - requisiti della strumentalità**Cassazione n. 19236 del 2/8/17**

Il beneficio del credito d'imposta per nuovi investimenti, previsto dalla L. 23/12/00, n. 388, art. 8, co. 7, è riferito specificamente alle acquisizioni di beni strumentali nuovi, destinati alle strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nelle aree individuate come svantaggiate dalla Commissione delle Comunità Europee. Perché sussista il requisito della strumentalità indicato è necessario che i costi e i ricavi si inseriscano nella contabilità di una struttura produttiva effettivamente operante nel territorio, per realizzare nella zona svantaggiata non solo quei costi e quei ricavi, ma l'oggetto stesso della propria attività di impresa (Cass. n. 3310 del 2009).